

Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34

Legge di stabilità 2016.

Art. 5 Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili

1. Nelle more della complessiva rivisitazione della normativa in materia di politiche attive del lavoro, possono essere presentate all'Amministrazione regionale istanze di contributo esclusivamente per i seguenti interventi, realizzati nel 2016 ai sensi degli articoli 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e della relativa regolamentazione attuativa:

- a) assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, e inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative di donne disoccupate;
- b) assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, e inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative di uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;
- c) assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di durata non inferiore a sei mesi di donne disoccupate che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e di uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;
- d) trasformazioni di rapporti di lavoro a elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardanti:

- 1) donne;
- 2) uomini che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

2. Laddove la regolamentazione attuativa degli articoli 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 18/2005 disponga un rinvio a disposizioni abrogate dai decreti legislativi attuativi della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), tale rinvio si intende riferito alle corrispondenti norme dei decreti legislativi medesimi.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate all'Amministrazione regionale, a pena di inammissibilità, dall'1 gennaio al 31 marzo 2016.

4. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 3 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

5. Le domande di contributo di cui al comma 1, sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sono inviate tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, ovvero con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

6. La Regione concede i contributi di cui al comma 1 esclusivamente nei limiti delle risorse previste dal comma 7.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.